RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 23

Riordinamento di uffici

Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:

a) determinare, secondo i criteri di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attivita' degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti;

b) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 18;

c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attivita' e delle strutture delle stazioni sperimentali per l'industria con le analoghe attivita' e strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attivita' di promozione di cui all'articolo 2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 106, sulla base dei seguenti criteri:

a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente un'adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di promozione delle attivita' di esportazione;

b) coordinare le attivita' di certificazione di qualita' di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema nazionale di certificazione.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1994, non più in vigore dal 10 dicembre 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Estremi	Legge 29 dicembre 1993, n. 580
Capo	V — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-delle-camere-di-commercio-industria-artigianato-e/art-23-riordinamento-di-uffici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it